

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 APRILE 2021, N. 531

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 dell'Accordo di programma quadro 2021/2025 fra Regione e Unioncamere Emilia-Romagna e delle "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", per l'attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (art.5, L.R. 2/2021; art. 27 D.L. 41/2021). Impegno di spesa 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 APRILE 2021, N. 535

Approvazione dei "Criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 per la concessione di ristori alle imprese che hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale. Modalità e condizioni per la concessione dei contributi (art. 7 L.R. n. 2/2021)" 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 APRILE 2021, N. 531

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 dell'Accordo di programma quadro 2021/2025 fra Regione e Unioncamere Emilia-Romagna e delle "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", per l'attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (art.5, L.R.2/2021; art. 27 D.L.41/2021). Impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 3/99, in particolare gli artt. 73, 74 e 77;

- l'art. 58 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il quale recita: "La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico";

- l'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale dispone che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i provvedimenti urgenti per la gestione dell'emergenza;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- i successivi decreti del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con i quali si è rispettivamente prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 30/4/2021;

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

Visti, altresì:

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gen-

naio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Preso atto che per fronteggiare la situazione emergenziale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed Ordinanze del Presidente della Regione sono state adottate, per tutta la durata della crisi pandemica, misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19 che hanno disposto la sospensione o limitazione di attività economiche e sociali e limitazione della circolazione;

Constatato che le restrizioni sopra richiamate hanno prodotto effetti diretti ed indiretti profondamenti negativi sul sistema economico gravando, in modo particolare, su settori che hanno subito direttamente limitazioni all'esercizio dell'attività, continuative o con intermittenza periodica;

Richiamata la propria deliberazione n. 1841 del 7/12/2020 concernente: "Approvazione Accordo di programma quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25", ed in particolare l'art. 10 che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna possano collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti;

Atteso che in ossequio all'Accordo sopra menzionato, la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, con Convenzione sottoscritta in data 7 gennaio 2021, 7285.U(repertorio RPI n. 3 stessa data), di cui alla propria delibera n. 1967/2020, hanno convenuto di attuare tramite il sistema camerale una prima misura di ristori e nello specifico il "bando per il sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e similari) dell'Emilia-Romagna" con le risorse rese disponibili al bilancio regionale in base all'art. 22 del DL 30 novembre 2020, n. 157;

Considerato che il coordinamento del suddetto bando si è dimostrato particolarmente efficace ed efficiente e, pertanto, si ritiene opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, anche per la gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese oggetto del presente atto;

Dato atto che:

- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 all'art. 27 stabilisce che all'art. 32 quater del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;

- le risorse che il suddetto Decreto-legge, in base al riparto previsto nel sopracitato articolo 27, assegna alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano ad € 9.350.000,00;

Vista la L.R. n. 2 del 6 aprile 2021, concernente "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. Norme in materia di termini amministrativi";

Dato atto che:

- l'art. 5, della L.R. n. 2 del 6 aprile 2021, autorizza la Regione, per l'anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi), nel limite di spesa di € 4.000.000,00;

- l'art. 8, della legge regionale n. 2 del 6 aprile 2021, prevede che la Regione si possa avvalere di un supporto per l'assistenza tecnica per l'attuazione delle misure previste dalla legge, nonché per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese penalizzate dalla crisi pandemica tramite convenzione con Unioncamere, determinando l'importo complessivo di 100.000,00 Euro per l'esercizio 2021;

Constatato la somma complessiva, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna intende impegnare, per i ristori alle imprese in difficoltà a causa della situazione emergenziale in corso, è pari ad euro 13.350.000,00;

Considerato che si è reso necessario definire modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate sia per far fronte alle necessità delle imprese più colpite dalla presente crisi sia per consentire modalità di accesso semplificate ai ristori;

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna, ha identificato:

- le categorie di imprese beneficiarie delle risorse, secondo le disposizioni cui all'art. 27 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e della L.R. n. 2 del 6 aprile 2021, i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, le specifiche misure per ogni categoria;

- le condizioni ed i parametri richiamati al punto precedente sono contenute nelle "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- Unioncamere Emilia-Romagna mette a disposizione le proprie strutture e, quale ente intermedio, può agire anche per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, hanno concordato che il sistema camerale procederà con proprio personale ed avvalendosi delle proprie strutture a definire, approvare e gestire il bando per l'erogazione dei contributi alle imprese, quale ristoro economico a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito nelle "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", Allegato A), sopra citato;

Ritenuto di riconoscere a Unioncamere un importo determinato forfettariamente in € 62.220,00, come da nota registrata al P.G. n. 346960/2021, per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l'intero ciclo di gestione dei bandi, ed in particolare per:

- l'accesso standard alla piattaforma ReStart nonché per la sua configurazione per il bando in questione e la gestione front-end;

- configurazione del bando sulle piattaforme back-office AGEF camerali;

- i servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;

- il supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Richiamato l'art. 1 dell'Accordo di Programma Quadro sopra citato che stabilisce che l'attuazione delle azioni previste dal medesimo accordo possa avvenire anche attraverso apposite convenzioni;

Considerato che relativamente al bando sopracitato, la gestione delle fasi istruttorie, di approvazione delle candidature, concessione e gestione dei contributi e di liquidazione saranno a carico di Unioncamere Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dover approvare:

- la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 10 dell'accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- le categorie di imprese beneficiarie delle risorse secondo le disposizioni cui all'art. 27 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 e della L.R. n. 2 del 6 aprile 2021, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, secondo le indicazioni contenute in "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", Allegato A), dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al punto precedente;

- il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna necessarie a dare copertura al suddetto bando, pari complessivamente ad euro € 13.350.000,00, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell'Emilia-Romagna presso l'Unione delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, dando atto che la stessa è pertanto individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della convenzione in parola;

- il trasferimento al predetto Fondo Unico di € 62.220,00, importo determinato forfettariamente per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l'intero ciclo di gestione del bando, come sopra meglio specificati;

Dato atto che la convenzione di cui all'allegato 1, all'art. 3, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna trasferirà le risorse messe a disposizione per i ristori delle imprese, secondo le seguenti modalità: "L'80% delle suddette risorse saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando. Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura";

Dato atto, altresì che la convenzione di cui all'allegato 1, all'art. 3, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna trasferirà per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, secondo le seguenti modalità:

- L'80% saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di

chiusura del bando.

- *Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.*

Atteso, inoltre, che la convenzione di cui all'allegato 1, all'art. 3, stabilisce che:

- Unioncamere Emilia-Romagna si impegna a fornire alla Regione, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali trasferite per le misure di sostegno alle imprese, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e delle erogazioni effettive, nonché un resoconto dei costi vivi sostenuti per la gestione del bando;

- Unioncamere si impegna, inoltre, a restituire alla Regione Emilia-Romagna le risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate risultassero inferiori alle risorse trasferite dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che le risorse pari a € 13.350.000,00, necessarie per dare copertura al bando approvato con il presente atto, sono individuate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021:

- € 9.350.000,00, cap. 27766 "Trasferimento a Unioncamere per la concessione di contributi alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID 19 (art. 32 quater, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137; art. 27, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) – mezzi statali;

- € 4.000.000,00, cap. 27764 "Trasferimento a Unioncamere per la concessione di contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione in difficoltà per la situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID 19 (art. 5, L.R. 6 aprile 2021, n.2)";

Considerato, altresì, che le risorse pari a € 62.220,00, per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l'intero ciclo di gestione del bando, sono individuate nel seguente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021: cap 25704 "Spese per l'assistenza tecnica ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno alle categorie economiche in difficoltà per situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19 (art. 8, L.R. 6 aprile 2021, n.2)";

Dato atto che per la somma di € 9.350.000,00 allocata sul cap. 27766 pur trattandosi di contributi a rendicontazione non si matura un ulteriore credito nei confronti dello Stato, a fronte dell'impegno di spesa assunto col presente atto, in quanto l'impegno stesso trova coperture in entrate già accertate e riscosse;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione all'esigibilità della spesa nel 2021 tenuto conto delle tempistiche di trasferimento delle risorse previste e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa;

Rilevato che il dirigente regionale Responsabile del Servizio Commercio, Turismo, Sport provvederà, con proprio atto, a trasferire le risorse impegnate con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art. 3 dello schema di convenzione di cui all'allegato 1;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che eventuali economie di risorse rimaste disponibili dopo la chiusura del suddetto bando, con l'ammissione

dei beneficiari aventi diritto nelle diverse misure, potranno essere riassegnate, con un successivo ed apposito atto della Giunta della Regione dell'Emilia-Romagna, come previsto in "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", Allegato A), parte integrante del presente atto;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio, la fattispecie di cui al presente atto non rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art.11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3;

Visti:

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di modifica dell'art. 83, comma 3, lettera b) del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021";

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" e succ. mod.;

- la propria Deliberazione n. 486/2021 "Variazione di bilancio ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in attuazione della L.R. n. 2 del 2021 per interventi urgenti a seguito dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 e degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione n. 5555/2021 "Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Finanze";

Richiamate le seguenti le proprie deliberazioni:

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;

Su proposta dell’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare lo “Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 15, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 dell’accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021-25 per l’attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19”, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, secondo le disposizioni contenute nel documento “Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al precedente alinea;

3) di demandare al Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), dando atto che potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali alla convenzione ed al relativo allegato, in fase di sottoscrizione;

4) di approvare il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna necessarie a dare copertura al succitato bando, pari ad € 13.350.000,00, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna pres-

so l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, dando atto che la stessa è pertanto individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l’attuazione della presente convenzione;

5) di approvare il trasferimento delle risorse della Regione Emilia-Romagna, pari ad € 62.220,00, al Fondo Unico costituito dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato dell’Emilia-Romagna presso l’Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, importo determinato forfettariamente per la copertura dei costi vivi sostenuti da Unioncamere per l’intero ciclo di gestione del bando;

6) di imputare la somma di € 9.350.000,00 registrata all’impegno n. 7751 sul capitolo cap. 27766 “Trasferimento a Unioncamere per la concessione di contributi alle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 32 quater, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137; art. 27, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) – Mezzi statali” - del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm.ii., che presenta la necessaria disponibilità;

7) di imputare la somma di € 4.000.000,00 registrata all’impegno n. 7752 sul capitolo 27764 “Trasferimento a Unioncamere per la concessione di contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione in difficoltà per la situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID 19 (art. 5, L.R. 6 aprile 2021, n.2)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm.ii., che presenta la necessaria disponibilità;

8) di imputare la somma di € 62.220,00 registrata all’impegno n. 7753 sul capitolo 25704 “Spese per l’assistenza tecnica ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno alle categorie economiche in difficoltà per situazione di crisi determinata dall’emergenza COVID-19 (art. 8, L.R. 6 aprile 2021, n. 2)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm.ii., che presenta la necessaria disponibilità;

9) che, in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare come definita dal citato decreto è riportata di seguito:

Capitolo 27766 - Missione 14 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.01.02.007 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102007- C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;

Capitolo 27764 - Missione 14 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.01.02.007 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102007- C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;

Capitolo 25704 - Missione 07 - Programma 01 - Codice economico U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1030211999 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;

10) che per la somma di € 9.350.000,00 allocata sul cap. 27766 pur trattandosi di contributi a rendicontazione non si matura un ulteriore credito nei confronti dello Stato, a fronte dell’impegno di spesa assunto col presente atto, in quanto l’impegno stesso trova coperture in entrate già accertate e riscosse;

11) di rimandare a successivi provvedimenti del dirigente regionale Responsabile del Servizio Commercio, Turismo, Sport il trasferimento delle risorse impegnate con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall’art.3 dello schema di convenzione di cui all’allegato 1;

12) che eventuali economie di risorse rimaste disponibili dopo la chiusura del suddetto bando, con l’ammissione dei beneficiari

aventi diritto nelle diverse misure, potranno essere riassegnate, con un successivo ed apposito atto della Giunta della Regione dell'Emilia-Romagna, come previsto in "Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

13) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

14) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

fra

Il Sig., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____;

e

il Signor(Presidente), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (P.IVA 02294450370), d'ora in avanti denominata Unioncamere, a ciò delegato;

premesso che

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1841 del 7/12/2020;
- tale accordo, all'art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste dall'accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un'apposita convenzione;
- l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1841 del 7/12/2020 nonché la presente Convenzione sono definite in ossequio all'art. 15 della L.N. 241/90 e s.m.i.;
- con convenzione tra Regione e Unioncamere, sottoscritta in data 7 gennaio 2021, 7285.U(repertorio RPI n. 3 stessa data), di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1967/2020, si è convenuto di attuare tramite il sistema camerale una prima misura di ristori e nello specifico il "bando per il sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti

e similari) dell'Emilia-Romagna" con le risorse resesi disponibili al bilancio regionale in base all'art. 22 del DL 30 novembre 2020, n. 157;

- la gestione del suddetto bando, secondo le modalità disciplinate con gli atti sopra elencati, si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- il perdurare della crisi economica dovuta agli effetti diretti ed indiretti dell'emergenza pandemica in atto, rende opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, nella gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese, oggetto della presente convenzione;

tenuto conto che

- E' stato approvato il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- Il suddetto Decreto Legge stabilisce all'art. Art. 27 che l'art. 32 quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;
- Le risorse che il suddetto Decreto-legge, in base al riparto previsto nel sopracitato articolo 27, assegna alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano ad € 9.350.000,00;
- L'art. 4-bis della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, autorizza la Regione, per l'anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi, nel limite di spesa di € 4.000.000,00;
- L'Art. 8 della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, prevede che la Regione si possa avvalere di un supporto per l'assistenza tecnica, per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese penalizzate dalla crisi pandemica, tramite convenzione con Unioncamere, determinando le risorse disponibili a tale fine;

considerato che

- Si è reso necessario definire modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate;
- La Regione Emilia-Romagna ha identificato le categorie

di imprese beneficiarie, sulla base delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 e della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, in qualità di ente intermedio che può agire anche per il tramite delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, ha concordato che il sistema camerale procederà a definire, approvare e gestire il bando per l'erogazione dei contributi imprese, quale ristoro economico a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito all'Allegato A), sopra citato;

Tutto ciò premesso, Regione ed Unioncamere, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, in attuazione dell'art. 10 dell'accordo quadro sopracitato e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e succ. mod., ha per oggetto la gestione del bando finalizzato alla concessione di contributi alle imprese e soggetti economici individuati nell'Allegato A) alla presente, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19.

ARTICOLO 2 CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La Regione Emilia-Romagna, secondo gli indirizzi contenuti nel DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 e nella L.R. n.2 del 6 aprile 2021, richiamati in premessa, ha identificato i settori e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, nonché la misura dei contributi stessi, così come specificati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Unioncamere procederà all'approvazione, pubblicazione e gestione del bando afferente alle misure di sostegno in argomento, recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nell'allegato A).

Gli aspetti non definiti nel predetto Allegato A) saranno definiti da Unioncamere, anche in accordo con le Camere di commercio, nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, privacy, regolarità contributiva.

A tal fine Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio competenti per territorio, si impegna a:

- a. pubblicare il bando entro (30 giorni) dalla sottoscrizione della convenzione;
- b. gestire la ricezione delle domande di contributo su propria piattaforma digitale;
- c. predisporre un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sul bando e presentazione delle istanze;
- d. effettuare l'istruttoria delle domande presentate con una selezione di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Ai fini dell'ammissione e dell'erogazione dei contributi in esame, detta valutazione è finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ed al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno oggetto di verifica successiva a campione dopo l'erogazione dei contributi con le modalità di cui all'art. 5;
- e. inviare alla Regione una relazione contenente l'elenco delle imprese la cui domanda sarà stata regolarmente ammessa ai sensi del bando, con l'indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati alle imprese a seguito della verifica di compatibilità con i limiti di entità del contributo stesso stabiliti dal bando misura per misura;
- f. inviare alla Regione la rendicontazione delle eventuali risorse residue, definite dopo le verifiche di cui alla suddetta lettera e), al fine di assumere il provvedimento di propria competenza di cui al paragrafo "Condizioni generali" dell'Allegato A), per la determinazione definitiva dell'entità dei contributi spettanti alle imprese misura per misura;
- g. approvare gli atti di concessione e liquidazione ai beneficiari ammessi a contributo entro il termine massimo del 30 settembre;

ARTICOLO 3 RAPPORTI FINANZIARI

La Regione Emilia-Romagna si impegna a trasferire a Unioncamere Emilia-Romagna, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, le risorse derivanti dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41, pari ad € 9.350.000,00 e le risorse

derivanti dalla L.R. n.2 del 6 aprile 2021, pari ad €4.000.000,00 per un totale di euro 13.350.000,00, per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari.

Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso.

L'80% delle suddette risorse saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando.

Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

La Regione si impegna altresì a trasferire a Unioncamere un importo forfettario di € 62.220,00 per la copertura dei costi vivi da sostenere per l'intero ciclo di gestione del bando, ed in particolare per:

- accesso standard alla piattaforma ReStart;
- configurazione del bando e sulla piattaforma di front-end ReStart;
- configurazione del bando sulla piattaforma back-office AGEF Unioncamere;
- servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;
- supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Tali risorse, pari a € 62.220,00, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso, con le seguenti modalità:

- L'80% saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando.
- Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

Unioncamere si impegna a svolgere tutte le attività connesse all'approvazione e la gestione del bando in esame.

Unioncamere è individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della presente convenzione.

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione una

rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali messe a disposizione per le misure di sostegno oggetto della presente convenzione, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati. Tale rendicontazione dovrà, altresì, indicare un resoconto dei costi vivi sostenuti per la gestione del bando, sopra elencati.

Unioncamere si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

ARTICOLO 4 DURATA DEL PROTOCOLLO

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1.

ARTICOLO 5 CONTROLLI SULLE IMPRESE AMMESSE

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, con il supporto delle Camere di commercio, collaboreranno in base ad un programma condiviso di attività, nell'effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

ARTICOLO 6 VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Unioncamere si impegna a rendere disponibile presso le rispettive sedi la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi.

ARTICOLO 7
PROPRIETA' DEI RISULTATI

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 8
RESPONSABILITA'

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, si sollevano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

Unioncamere Emilia-Romagna assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 10
DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52; Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

ARTICOLO 11
NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni dell'accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. GPG/2020/1960, richiamata in premessa.

ARTICOLO 12
RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente convenzione è esente da registrazione fino al

caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al 8/8 pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Unioncamere Emilia-Romagna provvederà ad assolvere l'imposta di bollo quando dovuta.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO A)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA – ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

“Misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”

Il bando per l'erogazione di sostegni in forma di ristori a favore di categorie di imprese in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla presente convenzione con Unioncamere, si articolerà nelle **misure e linee di finanziamento** sotto riportate.

In relazione ad ogni Misura si individuano: Beneficiari e relativi requisiti, plafond di risorse, modalità di determinazione del contributo.

a) Ristori ai gestori di discoteche e sale da ballo

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con il seguente **codice ateco primario o prevalente: 93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, che esercitino l'attività di intrattenimento danzante in base a licenza ex art. 80 tulps:

- che risultino iscritte al Registro Imprese al 31/12/2020 ed attive alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito nell'anno 2020 **un calo di fatturato di fatturato medio superiore al 20% rispetto all'anno 2019**, ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020**.

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **3 milioni di euro**;

Modalità di determinazione del contributo:

ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo con i seguenti criteri:

- attribuzione del contributo commisurato alla effettiva perdita di fatturato subito nell'anno 2020 rispetto all'annualità 2019, nel limite di un contributo massimo di 10.000,00, 00 euro per impresa;
- una volta definito l'elenco delle imprese ammesse, il plafond disponibile verrà suddiviso per il numero delle imprese stesse risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato; qualora il contributo risulti superiore al contributo massimo di euro 10.000,00, verrà ridotto fino a quella cifra. Per le imprese per le quali l'entità del contributo, come sopra definita, risulti superiore al calo di fatturato dichiarato, il contributo stesso verrà ridotto fino alla corrispondente entità del calo del fatturato.

b) Ristori alle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica nelle fiere
--

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro:

b.1) le imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente, con uno dei seguenti **codici ATECO primari o prevalenti**:

47.81	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

- che risultino in possesso di almeno un titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio per la specifica fiera. Tali imprese, inoltre, devono aver maturato nel corso dell'anno 2019, **presenze per un minimo di 50 giornate** in fiere così come definite **dall'art. 27, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114/1998**, regolarmente istituite dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
- che risultino **iscritte** al Registro Imprese al 31/12/2020 ed **attive** alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito nel corso dell'anno 2020 **un calo di fatturato medio superiore al 20%** rispetto all'anno 2019.

b.2) le imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente, con uno dei seguenti **codici ATECO primari o prevalenti**:

56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante

- che risultino **iscritte** al Registro Imprese al 31/12/2020 ed **attive** alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito nel corso dell'anno 2020 **un calo di fatturato medio superiore al 20%** rispetto all'anno 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020**.

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **1 milione di euro**;

Modalità di determinazione del contributo:

ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro **3.000,00**.

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

c) Ristori alle imprese che esercitano l'attività di spettacolo viaggiante

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitino l'attività di spettacolo viaggiante con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro Imprese della CCAA territorialmente competente, in possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:

- **codici ateco primari o prevalenti 93.21 - 93.29.9 - 90.01.09;**
- in possesso di **titolo per l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS**, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con attrazione/i prevista nella SEZIONE I, dell'"Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n.248 del 7/10/2020).

Con i seguenti ulteriori requisiti:

- che risultino iscritte al Registro Imprese al 31/12/2020 ed attive alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito nell'anno 2020 **un calo di fatturato medio superiore al 20% rispetto all'anno 2019** ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020**.

Sono escluse dal presente finanziamento:

- le attività autorizzate per l'esercizio di: Parchi divertimento – Parchi tematici – Luna Park, comunque similamente denominati, organizzati con più attrazioni, di qualunque dimensione sia permanenti sia in forma temporanea e/o stagionale;
- le attività Circensi, comunque denominate, o autorizzate allo svolgimento di attività di spettacolo circense;
- tutte le attività indicate alle Sezioni II, III, IV, V e VI dell'"Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020).
- le imprese che posseggono un **titolo per l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS**, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel quale **siano incluse ESCLUSIVAMENTE "PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE"**, inserite nella SEZIONE I dell'"Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020).

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **1 milione di euro**;

Modalità di determinazione del contributo: ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro **3.000,00**.

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

d) Ristori alle imprese che esercitano l'attività di gelateria, pasticceria e altre attività da asporto e ristorazione

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con i seguenti **codice ateco primario o prevalente in data antecedente all'1/11/2020**:

56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

- che risultino attive alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito **un calo di fatturato di fatturato medio nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 o, a prescindere dal calo di fatturato, si siano attivate dal 1/01/2020 all'1/11/2020.**

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **4 milioni di euro**

Modalità di determinazione del contributo:

ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro: **3.000,00**.

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

e) Ristori ai gestori di palestre

Beneficiari:

a) Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano l'attività di palestra, con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente con uno dei seguenti **codici ATECO primari o prevalenti**:

93.13	Palestre
93.13.00	Gestione di palestre
93.12	Attività di club sportivi
93.12.00	Attività di Club Sportivi

- che risultino iscritte al Registro Imprese al 31/12/2020 ed attive alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano subito nell'anno 2020 un **calo di fatturato medio superiore al 20%** rispetto all'anno 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020.**

Nell'ambito dei soggetti con codice ATECO 93.12.00 e 93.13.00, può presentare domanda chi svolge attività autonoma di palestra aperta al pubblico.

Budget regionale disponibile: Euro 2.000.000,00

Modalità di determinazione del contributo:

ripartizione del plafond complessivo tra i soggetti richiedenti ammessi al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro: **4.000,00**.

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

f) Ristori alle imprese che operano nel settore cinematografico

Beneficiari

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese, e/o al Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA:

- che risultino iscritte al Registro Imprese e/o al REA al 31/12/2020 ed attive alla data di presentazione della domanda;
- che non siano soggetti pubblici, ovvero soggetti rientranti nel perimetro di partecipazione o controllo da parte di enti pubblici;
- che nell'anno 2020 abbiano subito rispetto all'anno 2019 **un calo superiore al 20% del valore dato dalla somma del fatturato** (fatture, corrispettivi, ecc.) **e di finanziamenti pubblici** di competenza dell'anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, "ristori", ecc.), ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa attivata nel periodo dall'1/01/2020 al 31/12/2020.

E che abbiano i seguenti requisiti:

a) **codice ateco (primario o prevalente):**

59.14	Attività di proiezione cinematografica
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

- e che esercitino in Emilia-Romagna l'attività di programmazione cinematografica in sala in virtù di idoneo titolo autorizzativo. Si intende per sala cinematografica quanto disciplinato dalla Legge n. 220/2016, art.2, comma 1 lett. l) e m);

b) **codice ateco (primario o prevalente):**

59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

- e che esercitino attività di distribuzione di opere cinematografiche;
- e che abbiano esercitato attività di distribuzione, con almeno un film lungometraggio, proiettato o programmato, in sala dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

c) **codice ateco (primario o prevalente):**

59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

- e che abbiano come secondaria 59.13 l'attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- e che abbiano esercitato attività di distribuzione, con almeno un film lungometraggio, proiettato o programmato, in sala dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

d) imprese addette alla manutenzione delle attrezzature tecniche per la riproduzione dei contenuti delle sale cinematografiche, in possesso del **codice ateco (primario o prevalente):**

33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche
----------	--

e che abbiano realizzato un fatturato superiore ad euro 50.000,00 per l'attività svolta nel 2019; nel caso di impresa attivata nel corso dell'anno 2019 il requisito si intende applicato pro quota per i mesi effettivi di attività.

Modalità di determinazione del contributo: ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro **4.000,00**.

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **1 milione di euro**;

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

g) Ristori alle imprese culturali

Beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA:

- che risultino iscritte al Registro Imprese e/o al REA al 31/12/2020 ed attive alla data di presentazione della domanda;
- che non siano soggetti pubblici, ovvero soggetti rientranti nel perimetro di partecipazione o controllo da parte di enti pubblici;
- che nell'anno 2020 abbiano subito rispetto all'anno 2019 **un calo superiore al 20% del valore dato dalla somma del fatturato** (fatture, corrispettivi, ecc.) **e di finanziamenti pubblici** di competenza dell'anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, "ristori", ecc.), ovvero, a prescindere dal fatturato, essere impresa **attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020**.

E che abbiano i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei seguenti **codici ateco (primari o prevalenti)**:

59.2	Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.30	Studi di registrazione sonora

b) possesso di uno dei seguenti **codici ateco (primari o prevalenti)**:

82.30	Organizzazione di convegni e fiere
90	Attività creative, artistiche, e di intrattenimento
90.01	Rappresentazioni artistiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03	Creazioni artistiche e letterarie
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04	Gestione di strutture artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.	Attività di organizzazioni associative
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca

E che siano, inoltre, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) organismi che producono spettacoli dal vivo (musica, teatro, danza...) e che abbiano svolto, nell'anno solare 2019, un minimo di 10 rappresentazioni attestata da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente o da documentazione fiscalmente valida relativa all'avvenuta corresponsione del cachet;
- 2) gestori di una o più sale teatrali che esercitano attività di programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, e che:
 - abbiano ospitato, nell'anno solare 2019, un minimo di 20 rappresentazioni attestata da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente;
 - siano in regola con licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS;
- 3) organizzatori di festival e/o rassegne, che abbiano annullato o realizzato anche parzialmente un festival e/o una rassegna giunto/a nel 2020 almeno alla terza edizione;
- 4) gestori di uno o più spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. "live club"), che
 - dispongano di uno o più locali in regola con le normative di sicurezza vigenti;
 - abbiano organizzato e/o ospitato nel 2019 un minimo di 15 concerti, con documentazione fiscalmente valida che attesti il pagamento di cachet ad artisti;
- 5) organizzatori di concerti e *live events*, che abbiano organizzato nel 2019 un minimo di 20 eventi/spettacoli supportati da regolare documentazione SIAE e /o fiscale;
- 6) organismi che svolgono attività di *booking* e intermediazione di concerti, che abbiano svolto nel 2019 attività di compravendita di concerti di musica dal vivo e di prestazioni artistiche, attestata da documentazione fiscalmente valida intestata al soggetto richiedente, riferibile ad almeno 15 giornate di musica dal vivo effettuate;
- 7) organismi che svolgono attività di management e consulenza di artisti e che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato superiore ad euro 50.000,00;
- 8) imprese di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) e servizi ausiliari del settore dello spettacolo (inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono), che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato superiore ad euro 50.000,00.

Nel caso di impresa attivata nel corso dell'anno 2019 i requisiti previsti ai precedenti punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) si intendono applicati pro quota per i mesi effettivi di attività.

c) possesso di uno dei seguenti **codici ateco (primari o prevalenti)**:

85.52.01	Corsi di danza
85.52.09	Altra formazione culturale

e che abbiano svolto la propria ordinaria attività didattica nell'ambito dello spettacolo dal vivo (scuole di danza, musica, teatro) per l'anno scolastico 2019/2020 (in corso di regolare svolgimento alla data del 28 febbraio 2020).

Modalità di determinazione del contributo: ripartizione del plafond complessivo tra le imprese richiedenti ammesse al contributo, nel limite del contributo massimo per impresa di euro 3.000,00.

Risorse: il plafond complessivo è individuato in **1.360.000,00** euro.

Una volta suddiviso il plafond disponibile per il numero delle imprese ammesse, risultando così l'entità del contributo ad esse assegnato, se il contributo dovesse risultare superiore al contributo massimo previsto, verrà ridotto fino a quella cifra.

Condizioni di ordine generale

A) Ad ogni impresa o soggetto giuridico interessato è consentito presentare una sola domanda per una sola misura tra quelle sopra riportate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto giuridico, anche in diverse misure, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine di tempo e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

B) Per le imprese che si siano attivate nel periodo compreso fra l'1/01/2019 e il 31/12/2019, il requisito del calo di fatturato medio annuale, ove presente, si calcola effettuando il raffronto tra le mensilità in cui l'impresa risulta attiva nel 2019 ed il corrispondente periodo del 2020.

C) I contributi sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19/03/2020 (G.U. del 20/03/2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

D) I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.

E) Per le misure nelle quali sia raggiunto l'importo massimo assegnabile, si procederà all'assegnazione ai beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili. Le somme eventualmente residue sui plafond delle misure nelle quali sia stato raggiunto l'importo massimo assegnabile saranno comunicate alla Regione e potranno essere destinate, con atto della Giunta regionale, ad integrazione di uno o più dei plafond delle misure nelle quali non risulti raggiunto l'importo massimo assegnabile al singolo beneficiario. Successivamente all'individuazione dei nuovi plafond, sarà effettuata la ripartizione fra i beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili e si procederà all'assegnazione, fermo restando l'importo massimo stabilito dalle singole misure.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 APRILE 2021, N. 535

Approvazione dei "Criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 per la concessione di ristori alle imprese che hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale. Modalità e condizioni per la concessione dei contributi (art. 7 L.R. n. 2/2021)"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 2021 n. 2 concernente "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. Norme in materia di termini amministrativi";

Considerato che l'art. 7 "Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020" della L.R. n. 2/2021, sopra richiamata, dispone che:

- al comma 1) "La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2021, a concedere contributi ai Comuni che hanno subito gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena), finalizzati alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati, già fortemente gravate dalla situazione emergenziale in corso e dalle misure di mitigazione per il contenimento dei contagi, che a causa dei predetti eventi hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale."

- al comma 2) "I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.";

Considerato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 7 sopra citato, demanda alla Giunta regionale, con proprio atto, la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi, nonché le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che gli eventi atmosferici avversi, verificatisi dal 1 al 10 dicembre 2020, si sono abbattuti con tale gravità nelle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia che con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 (GU n. 3 del 5/1/2021), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza, nei medesimi territori, fino al 23 dicembre 2021;

Constato che riguardo le eccezionali condizioni meteorologiche, sopra menzionate, gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020, hanno colpito con evidente e particolare gravità i Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena;

Constato, altresì, che gli allagamenti hanno prodotto ingenti danni al sistema economico e sociale di queste aree, aggravando una situazione socio-economica già fortemente compromessa dalla crisi indotta dall'emergenza sanitaria in atto;

Atteso che tali eventi alluvionali nei Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena, hanno comportato la sospensione o limitazione delle attività di numerose imprese, già gravate dalle sofferenze economiche derivanti dagli effetti diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Atteso, altresì, che tale emergenza ha comportato anche ulteriori danni e difficoltà alle famiglie alluvionate;

Ritenuto in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 2 del 6 aprile 2021, di individuare ed approvare il documento "Art. 7 Legge Regionale 6 aprile 2021 n. 2 – Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020. Criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e modalità di concessione dei contributi" come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che ai fini della determinazione dell'ammontare delle risorse da assegnare ai Comuni beneficiari, colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2021, sono stati individuati i seguenti criteri:

- assegnazione di un importo pari a 10.000,00 euro ad ognuno dei Comuni beneficiari, quale disponibilità finanziaria minima per assicurare a tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte, una quota di risorse di base per sostenere le iniziative di cui all'art. 7 della L.R. n. 2/2021;

- ripartizione dell'ammontare residuo, pari a 1.960.000,00 euro ai Comuni beneficiari, in maniera proporzionale al numero delle imprese con sede nei territori dei Comuni interessati danneggiate dagli eventi alluvionali;

Dato atto, altresì, che al fine di definire l'ulteriore quota spettante ad ogni Comune beneficiario, scaturente dalla suddivisione della somma di 1.960.000,00 euro, si prendono a riferimento i dati forniti dal Servizio di Protezione Civile Regionale, riguardanti le richieste di rimborso, presentate dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, per il risarcimento dei danni subiti, come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE
Campogalliano	3
Castelfranco	1
Modena	35
Nonantola	278
TOTALE	317

Atteso che la somma di 1.960.000,00 euro, viene ripartita per ciascuno dei comuni alluvionati in argomento, calcolando una quota percentuale proporzionata in base alle domande, sopra indicate, afferenti al rispettivo territorio sul totale delle istanze presentate, come da prospetto seguente:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE	Quota contributi (in euro)
Campogalliano	0,95%	18.620
Castelfranco	0,31%	6.076
Modena	11,04%	216.384
Nonantola	87,70%	1.718.920
TOTALE	100%	1.960.000

Constato, pertanto, che le risorse complessive, ottenute dalla somma della quota di risorse base pari a 10.000,00 euro oltre all'importo calcolato come da punto precedente, assegnate per ogni comune beneficiario in argomento, viene ripartita secondo il prospetto di seguito riportato:

COMUNE	Totale risorse assegnate (in euro)
Campogalliano	28.620,00
Castelfranco	16.076,00
Modena	226.384,00
Nonantola	1.728.920,00
TOTALE	2.000.000,00

Dato atto che l'art. 3 dell'Allegato A), parte integrante del presente atto, dispone che:

“1.I Comuni potranno utilizzare le risorse, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, per le seguenti due linee di azione:

a) ristori alle imprese dei territori alluvionati che a causa dei predetti eventi abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività;

b) iniziative in forma di contributi o ristori, o di servizi erogati dal Comune, alle famiglie ed alle persone, residenti nei territori alluvionati in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.”

Atteso che l'art. 4 dell'Allegato A), parte integrante del presente atto, dispone che:

- “3. Le risorse concesse ai Comuni beneficiari verranno liquidate secondo le seguenti modalità:

a) Il 70% della somma complessiva di ciascun Comune, individuata secondo la ripartizione di cui al precedente Art. 2, verrà trasferita alle rispettive Amministrazioni Comunali entro 30gg dall'avvenuta concessione ed assunzione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente competente;

b) Il restante 30% della somma di cui alla precedente lettera a), verrà erogata a consuntivo entro 60 gg dall'invio della richiesta di liquidazione nonché della documentazione di rendicontazione prevista al successivo comma 4°.

- 4. L'erogazione della quota di contributi, previsti per i Comuni oggetto dei presenti criteri, individuata al precedente comma 3°, lettera b), verrà effettuata a seguito della completa realizzazione delle iniziative e fino alla concorrenza dell'importo assegnato e concesso, previa presentazione da parte delle medesime Amministrazioni Comunali della richiesta di liquidazione del contributo regionale, corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione:

Relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., firmata dal Dirigente competente e dal Sindaco, con firma digitale, contenente:

- la descrizione delle azioni effettivamente realizzate e degli obiettivi e dei risultati raggiunti;

- il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla realizzazione delle iniziative riguardanti la linea d'azione di cui all'Art. 3 lett. a) e, ove attivata, della lett. b). Tale rendiconto dovrà specificare, necessariamente, i seguenti dati:

** gli importi delle spese sostenute, distinte*

per le singole azioni effettuate;

** l'importo delle spese effettivamente liquidate;*

** l'indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;*

- Elenco dei soggetti beneficiari (imprese e cittadini) delle iniziative comunali, nonché dei ristori e contributi assegnati ai

medesimi.”;

Dato atto che si demanda al Dirigente competente con proprio atto la concessione delle risorse sopra indicate ai Comuni beneficiarie e degli atti di impegno e liquidazione afferenti e conseguenti;

Vista la propria deliberazione n. 486/2021 ad oggetto “Variazione di bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011 in attuazione della L.R. n. 2 del 2021 per interventi urgenti a seguito dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 e degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 “;

Considerato che le risorse complessive pari a 2.000.000 di euro, per dare copertura ai contributi approvati con il presente atto, risultano disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno di previsione 2021 al seguente capitolo di spesa: U25708 Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (art. 7, L.R. 6 aprile 2021, n.2);

Dato atto che le risorse previste per i Comuni beneficiari verranno trasferite secondo le modalità disposte dall'art. 4 dell'Allegato A) che forma parte integrante del presente atto;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 ad oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

- la propria Deliberazione n. 486/2021 “Variazione di bilancio ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in attuazione della L.R. n. 2 del 2021 per interventi urgenti a seguito dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 e degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamate le seguenti le proprie deliberazioni:

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare il documento denominato “*Art. 7 Legge Regionale 6 aprile 2021, n. 2 – Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020. Criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e modalità di concessione dei contributi*”, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in base all’applicazione dei criteri di riparto individuati nell’Allegato A), di cui al punto precedente, i contributi per i singoli Comuni alluvionati in argomento, pari complessivamente a 2.000.000,00 di euro per l’esercizio 2021, come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Totale risorse assegnate(in euro)
Campogalliano	28.620,00
Castelfranco	16.076,00
Modena	226.384,00
Nonantola	1.728.920,00
TOTALE	2.000.000,00

3) di demandare al Dirigente competente con proprio atto la concessione delle risorse sopra indicate ai Comuni beneficiari e degli atti di impegno e liquidazione afferenti e conseguenti;

4) che si provvederà a liquidare i contributi, di cui al precedente punto 2), ai Comuni beneficiari, così come disposto dall’art. 4 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) che eventuali economie non utilizzate dai predetti Comuni costituiranno economie di spesa;

6) che si provvederà alla pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO A)**ART. 7 LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2021 N.2 – CONTRIBUTI AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 DICEMBRE 2020****CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I COMUNI BENEFICIARI
E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI****Art. 1 – Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n.2 del 6 aprile 2021, "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi", sono concesse risorse, pari a 2.000.000,00 di euro, finalizzate alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati che a causa dei predetti eventi abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività nonché per le famiglie e le persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. n. 2/2021, sopra richiamato, con il presente documento si definiscono i seguenti elementi:
 - I criteri di ripartizione delle risorse fra i Comuni beneficiari;
 - Le condizioni per la concessione di ristori alle imprese e per le iniziative in favore delle famiglie e delle persone residenti nei territori alluvionati;
 - Le modalità di concessione e liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari.

Art. 2 – Criteri di ripartizione delle risorse fra i Comuni beneficiari

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle risorse da assegnare ai Comuni beneficiari, colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2021, si individuano i seguenti criteri:
 - a) assegnazione di un importo pari a 10.000 euro ad ognuno dei Comuni beneficiari, quale disponibilità finanziaria minima per assicurare a tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte, una quota di risorse di base per sostenere le iniziative di cui all'art. 7 della LR 2/2021;
 - b) ripartizione dell'ammontare residuo, pari a 1.960.000 ai Comuni beneficiari, in maniera proporzionale al numero delle imprese con sede nei territori dei Comuni interessati danneggiate dagli eventi alluvionali.
2. Al fine di definire la quota di cui lett. b) spettante ad ogni Comune beneficiario si prendono a riferimento i dati forniti dal Servizio di Protezione Civile Regionale, riguardanti le richieste di rimborso, presentate dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, per il risarcimento dei danni subiti, come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE
Campogalliano	3
Castelfranco	1
Modena	35
Nonantola	278
TOTALE	317

Si prevede una quota percentuale per ogni comune, proporzionata in base al numero di domande afferenti al rispettivo territorio sul totale delle domande, scaturente dai dati sopra individuati. La quota di riparto percentuale delle risorse per ogni Comune, opportunamente arrotondata al secondo decimale, risulta come da seguente prospetto:

COMUNE	Numero di domande presentate da IMPRESE	Quota contributi (in euro)
Campogalliano	0,95%	18.620
Castelfranco	0,31%	6.076
Modena	11,04%	216.384
Nonantola	87,70%	1.718.920
TOTALE	100%	1.960.000

Le risorse complessive attribuite ad ogni Comune beneficiario risultano dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b), come da prospetto sotto riportato:

COMUNE	Let. a)	Let. b)	Totale risorse assegnate
Campogalliano	10.000,00	18.620,00	28.620,00
Castelfranco	10.000,00	6.076,00	16.076,00
Modena	10.000,00	216.384,00	226.384,00
Nonantola	10.000,00	1.718.920,00	1.728.920,00
TOTALE	40.000,00	1.960.000,00	2.000.000,00

Art. 3 – Condizioni per la concessione dei ristori alle imprese e per le iniziative in favore delle famiglie e delle persone residenti nei territori alluvionati

1. I Comuni potranno utilizzare le risorse, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, per le seguenti due linee di azione:
 - a) ristori alle imprese dei territori alluvionati che a causa dei predetti eventi abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività;
 - b) iniziative in forma di contributi o ristori, o di servizi erogati dal Comune, alle famiglie ed alle persone, residenti nei territori alluvionati in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.

I Comuni dovranno individuare modalità di assegnazione delle risorse ed utilizzare le medesime per le due linee d'azione sopra elencate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblicità e trasparenza, aiuti di Stato, appalti e contratti, regolarità contributiva, privacy.

2. Rimane nella facoltà del Comune individuare, nell'ambito delle risorse complessive al medesimo assegnate, l'ammontare di risorse da destinare rispettivamente alle due linee di azione di cui sopra, fermo restando che dovrà necessariamente essere attivata la linea di cui alla lett. a) per i ristori alle imprese. In ogni caso, nell'ambito delle iniziative di cui alle lett. a) e b) le risorse in esame non potranno essere destinate dai Comuni a ristori o indennizzi di danni materiali o a spese per investimenti su strutture e/o attrezzature.
3. In merito ai beneficiari delle azioni individuate dai Comuni si individuano le seguenti condizioni:

Le imprese destinatarie dei ristori di cui alla linea di azione a) dovranno:

- avere sede legale o unità locale nelle zone alluvionate dei comuni oggetto dei presenti contributi;
- avere subito un danno economico dalla sospensione o limitazione dell'attività a causa dell'eventi alluvionale.

Rimane nella facoltà e nella responsabilità del Comune individuare i parametri oggettivi a cui fare riferimento per l'individuazione del danno economico effettivo (a titolo esemplificativo: riferimento alla perdita di fatturato, o altro parametro idoneo), nonché la definizione degli ulteriori requisiti dei beneficiari finali, le modalità di determinazione del ristoro, la tipologia di agevolazione e tutti gli elementi dell'avviso pubblico e quant'altro afferente detto procedimento.

I contributi, ristori, agevolazioni a favore delle imprese e soggetti economici di cui sopra dovranno essere concessi dai Comuni nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Competono, in particolare, al Comune beneficiario gli adempimenti afferenti le verifiche e le registrazioni sul portale RNA.

Le famiglie e le persone destinatarie delle azioni di cui alla lettera b) dovranno:

- essere residenti nelle zone alluvionate dei Comuni dei comuni oggetto dei presenti contributi;
- versare in condizione di fragilità economica e sociale.

Rimane nella facoltà e nella responsabilità del Comune individuare i parametri oggettivi a cui fare riferimento per l'individuazione della "condizione di fragilità economica e sociale" (a titolo esemplificativo riferimento al livello di ISEE, o altro parametro idoneo), nonché la definizione degli ulteriori requisiti dei beneficiari finali.

Rimane, altresì, nella facoltà dei Comuni individuare la tipologia di sostegno alle famiglie ed alle persone in condizione di fragilità economica e sociale, se in forma di contributi economici o agevolazioni diretti ai singoli beneficiari, ovvero attraverso servizi comunali rivolti ai predetti beneficiari finali. Nel caso si opti per un sostegno in forma di contributo, rimane nella facoltà e responsabilità del Comune, individuare le modalità e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione di tali risorse, ai beneficiari finali.

Art. 4 – Modalità di concessione e liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari

1. Le risorse assegnate in base ai criteri di ripartizione di cui al precedente Art. 2 ed attuati secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 3, saranno concesse ai Comuni beneficiari con atto del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.
2. Le iniziative sviluppate dai Comuni con le presenti risorse, afferenti l'esercizio finanziario 2021, dovranno concludersi entro il 31.12.2021 (comprese le liquidazioni delle spese) ed essere rendicontati alla Regione entro il 31.1.2022, fatto salvo la possibilità di richiedere entro la scadenza una proroga massima di 6 mesi in caso di comprovate esigenze.
3. Le risorse concesse ai Comuni beneficiari verranno liquidate secondo le seguenti modalità:
 - a) *Il 70% della somma complessiva di ciascun Comune, individuata secondo la ripartizione di cui al precedente Art. 2, verrà trasferita alle rispettive Amministrazioni Comunali entro 30 gg dall'avvenuta concessione ed assunzione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente competente;*
 - b) *Il restante 30% della somma di cui alla precedente lettera a), verrà erogata a consuntivo entro 60 gg dall'invio della richiesta di liquidazione nonché della documentazione di rendicontazione prevista al successivo comma 4° .*
4. L'erogazione della quota di contributi, previsti per i Comuni oggetto dei presenti criteri, individuata al precedente comma 3°, lettera b), verrà effettuata a seguito della completa realizzazione delle iniziative e fino alla concorrenza dell'importo assegnato e concesso, previa presentazione da parte delle medesime Amministrazioni Comunali della richiesta di liquidazione del contributo regionale, corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione:
 - a) Relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., firmata dal Dirigente competente e dal Sindaco, con firma digitale, contenente:
 - la descrizione delle azioni effettivamente realizzate e degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
 - il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla realizzazione delle iniziative riguardanti la linea d'azione di cui all'Art. 3 lett. a) e, ove attivata, della lett. b). Tale rendiconto dovrà specificare, necessariamente, i seguenti dati:
 - * gli importi delle spese sostenute, distinte per le singole azioni effettuate;
 - * l'importo delle spese effettivamente liquidate;
 - * l'indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
 - b) Elenco dei soggetti beneficiari (imprese e cittadini) delle iniziative comunali, nonché dei ristori e contributi assegnati ai medesimi.

5. La richiesta di liquidazione, corredata dalla predetta documentazione, dovrà essere trasmessa tramite PEC al Servizio Turismo, Commercio e Sport entro 31.1.2022, salvo proroghe autorizzate secondo le indicazioni di cui al precedente comma 2) del presente articolo.
6. La Regione, ove in base alla rendicontazione si verificassero economie rispetto al contributo assegnato e concesso, provvederà in fase di liquidazione a rideterminarne l'importo fino a concorrenza delle risorse effettivamente spese e rendicontate.
7. I Comuni si impegnano a restituire, entro 60 gg dalla conclusione dell'invio della documentazione di rendicontazione prevista al precedente comma 4°, le eventuali economie qualora l'importo complessivo dei contributi effettivamente erogati alle categorie beneficiarie, sia inferiore alla prima tranche delle risorse Regionali trasferite alle Amministrazioni Comunali, come indicate al comma 3°, lettera a).